



CITTA' DI PIEVE DI TECO

PROVINCIA DI IMPERIA
C.A.P. 18026 - Corso Mario Ponzoni n. 135
Tel 0183/36313 - Fax 0183/36315

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 del 28/06/2021

Seduta: Pubblica
Sessione: ordinaria
Convocazione Prima

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto, del mese di Giugno, alle ore 20:45, nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	ALESSANDRI ALESSANDRO	Sindaco	X	
2	ZUNINO ROSANNA	Vice Sindaco	X	
3	AICARDI MASSIMO	Consigliere	X	
4	BURLINI GABRIELE	Consigliere		X
5	DELL'ERBA NICOLA	Consigliere	X	
6	FERRARI WALTER	Capogruppo Maggioranza		X
7	GERINO DANILO	Consigliere	X	
8	PATRONE LUCA	Assessore	X	
9	BRUNENGO RENZO	Capogruppo Minoranza		X
10	MOLINARI CAMILLA	Consigliere		X
11	BELMONTI ALESSANDRO	Consigliere		X

Totale Presenti : 6 - Totale Assenti 5

Presiede il Sig. Alessandri Alessandro nella sua qualità di Sindaco

Partecipa alla seduta il Dott. Alberto Marino, segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 18 del 22/06/2021**

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARI

PARERI PREVENTIVI

(Art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

<i>Servizio Interessato</i> REGOLARITA' TECNICA	<i>Servizio Ragioneria</i> REGOLARITA' CONTABILE (in caso di impegno di spesa o diminuzione di entrata)
<input checked="" type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Favorevole
<input type="checkbox"/> Contrario per i seguenti motivi _____ _____ _____	<input type="checkbox"/> Contrario per i seguenti motivi _____ _____ _____
<input type="checkbox"/> Non necessita di parere di regolarità tecnica	<input type="checkbox"/> Non necessita di parere di regolarità contabile
Data <u>22/06/2021</u>	Data ___/___/_____
Il Responsabile del Servizio Carla Cavalleri	Il Responsabile del Servizio Rag. Carla Cavalleri

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco, presidente;

Premesso

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti:

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”*;
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”*;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Vista la deliberazione C.C.n. 8 del 18/06/2020 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Atteso che occorre apportare alcune modifiche al suddetto Regolamento;

Visto il D. Lgs. n. 116/2020 di attuazione della Direttiva UE 2018/851 relativa ai rifiuti e attuazione della Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio, che ha modificato diverse disposizioni del TUA (Testo Unico Ambientale D.Lgs.n.152/2006 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) ed in particolare l'art. 1, comma 9, del D. Lgs. n. 116/2020 che ha modificato la definizione di rifiuto urbano contenuta nell'articolo 184 del D. Lgs. n. 152/2006;

Tenuto conto che il suddetto decreto legislativo ha eliminato la definizione di rifiuto speciale assimilato all'urbano, togliendo pertanto ai comuni il potere di assimilare i rifiuti speciali agli urbani;

Considerato che in attuazione del D.Lgs. 116/2020 è stato:

- a) cancellato, all'interno del TUA, ogni riferimento ai "rifiuti speciali assimilati", che sono ricompresi nella categoria dei "rifiuti urbani";
- b) abrogato la lett. e), dell'art. 195, comma 2, TUA, che attribuiva ai Comuni la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani;
- c) abrogato la lett. g), dell'art. 198, comma 2, TUA, che demandava ai Comuni l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui al già citato art. 195, comma 2, lettera e);
- d) modificato le definizioni incidenti sul pubblico servizio e sull'applicazione della tassa connessa;

Dato atto quindi che dal 1/1/2021:

- a) perdono efficacia le norme di assimilazione già individuate dai comuni;
- b) l'assimilazione opera ex lege, senza alcuna necessità né possibilità per i comuni di dettare una disciplina diversa, in senso ampliativo o restrittivo, rispetto a quanto stabilito nel TUA;
- c) scompare l'assimilazione per quantità e resta il potere (ex art. 198, comma 2, TUA) per il comune di individuare limiti quantitativi al conferimento con regolamento con il quale si stabiliscono le modalità di erogazione e di fruizione del servizio;
- d) rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 c.c.;

Verificato che il comma 10 dell'art. 238 del Testo Unico Ambientale, come modificato dall'art. 3, comma 12, del D. Lgs. n. 116 del 2020, prevede che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che scelgono di conferirli al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile); le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale;

Ritenuto pertanto opportuno procedere con l'aggiornamento del Regolamento Comunale per adeguarlo alle novità normative di cui sopra;

Esaminato l'allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti (TARI), predisposto dal competente ufficio comunale, allegato alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale ;

Ricordato che il regolamento entra in vigore il 01/01/2021, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Preso atto altresì delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

Visti:

- il Decreto del Ministro dell'interno del 13.01.2021 con il quale è stato disposto il differimento al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali e successivamente il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 “Decreto Sostegni” che ha ulteriormente prorogato tale termine al 31 maggio 2021;
- L'articolo 30, comma 5, del DI 41/2021 che ha sganciato il termine di approvazione di regolamenti e tariffe Tari da quello di approvazione del bilancio, fissandolo al 30 giugno 2021;

Dato atto

- che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Acquisiti

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'art.42 del D.Lgs.n.267/2000,

per i motivi esposti in premessa, con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le variazioni al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, evidenziate in rosso, nell'allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto del testo innovato del Regolamento della Tari, come da allegato;
4. di dare atto che le variazioni al Regolamento approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 01/01/2021;
5. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

6. di provvedere ad inviare per via telematica il presente atto, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 del 28/06/2021

Approvato e sottoscritto,

Il Sindaco

Alessandri Alessandro



Il Segretario Comunale

Dott. Alberto Marino

PUBBLICAZIONE

N. /

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

Data 14 LUG 2021



Il Segretario Comunale

Dott. Alberto Marino

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

- è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) dal 14 LUG 2021 29 LUG 2021
- è divenuta esecutiva 24 LUG 2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Data 14 LUG 2021



Il Segretario Comunale

Dott. Alberto Marino